

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/559 DELLA COMMISSIONE**dell'11 aprile 2016****che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 222,

considerando quanto segue:

- (1) Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sta attraversando un lungo periodo di grave squilibrio del mercato. Negli ultimi 18 mesi i prezzi del latte franco azienda sono stati sotto pressione a causa dello squilibrio tra l'aumento della produzione e il rallentamento della crescita della domanda sul mercato mondiale. Nel 2015 le consegne di latte nell'Unione sono aumentate di oltre tre milioni e mezzo di tonnellate senza un corrispondente aumento della domanda sul mercato mondiale delle importazioni. Ciò è venuto ad aggiungersi a un aumento ancora maggiore delle consegne di latte del 2014, mentre la tendenza a lungo termine della domanda di importazioni dovrebbe riguardare in media l'equivalente di un milione e mezzo di tonnellate di latte in più all'anno. I margini a livello di azienda sono compressi tra il calo delle entrate legate al latte e l'aumento dei costi dovuti in particolare al servizio del debito. La natura a lungo termine degli investimenti nelle mandrie lattiere rende particolarmente difficile per gli agricoltori il rapido passaggio ad attività economiche alternative in circostanze avverse.
- (2) La Commissione aveva già adottato un certo numero di misure eccezionali per affrontare la situazione sulla base dell'articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nell'ambito dei regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 949/2014 ⁽²⁾, (UE) n. 950/2014 ⁽³⁾, (UE) n. 1263/2014 ⁽⁴⁾, (UE) n. 1336/2014 ⁽⁵⁾, (UE) n. 1370/2014 ⁽⁶⁾, (UE) 2015/1549 ⁽⁷⁾, (UE) 2015/1852 ⁽⁸⁾ e (UE) 2015/1853 ⁽⁹⁾.
- (3) Gli acquisti all'intervento pubblico di latte scremato in polvere hanno avuto luogo a partire dal luglio 2015.
- (4) L'aiuto all'ammasso privato di burro, latte scremato in polvere e formaggio è stato concesso a partire dall'introduzione del divieto di importazione imposto dalla Russia nell'agosto 2014.
- (5) Malgrado l'efficacia di tali misure, la situazione continua a deteriorarsi poiché la chiusura del mercato russo e la contrazione della domanda proveniente dalla Cina hanno colpito il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in un momento in cui erano stati fatti investimenti nella produzione in vista della cessazione del regime delle quote latte il 31 marzo 2015 e delle prospettive positive sul mercato mondiale. Sulla base delle analisi di mercato disponibili non si prevede alcun calo significativo dei volumi di produzione nei prossimi due anni.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 949/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2014 (GUL 265 del 5.9.2014, pag. 21).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 950/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto (GUL 265 del 5.9.2014, pag. 22).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1263/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di latte in Estonia, Lettonia e Lituania (GUL 341 del 27.11.2014, pag. 3).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1336/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2015 (GUL 360 del 17.12.2014, pag. 13).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1370/2014 della Commissione, del 19 dicembre 2014, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di latte in Finlandia (GUL 366 del 20.12.2014, pag. 18).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione, del 17 settembre 2015, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2015 e di un anticipo del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2016 (GUL 242 del 18.9.2015, pag. 28).

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) n. 2015/1852 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto (GUL 271 del 16.10.2015, pag. 15).

⁽⁹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1853 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici (GUL 271 del 16.10.2015, pag. 25).

- (6) Per permettere al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di trovare un nuovo equilibrio nella grave situazione del mercato attuale e accompagnare i necessari adeguamenti successivi alla cessazione del regime delle quote latte, è opportuno autorizzare gli accordi volontari e le decisioni delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute intesi a pianificare la produzione su base temporanea per un periodo di sei mesi.
- (7) È opportuno che tali accordi e decisioni riguardanti la pianificazione della produzione siano autorizzati temporaneamente per un periodo di sei mesi, in coincidenza con la primavera e l'estate, che costituiscono l'alta stagione di produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e in cui dovrebbero pertanto avere l'impatto più significativo.
- (8) A norma dell'articolo 222, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'autorizzazione è concessa a condizione che non comprometta il funzionamento del mercato interno e che gli accordi e le decisioni siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Questa condizione specifica esclude gli accordi e le decisioni che, direttamente o indirettamente, comportano una compartimentazione dei mercati, una discriminazione fondata sulla nazionalità o una fissazione dei prezzi.
- (9) È opportuno che l'autorizzazione di cui al presente regolamento copra tutta l'Unione, dato che il grave squilibrio del mercato riguarda l'intero territorio di quest'ultima.
- (10) Affinché gli Stati membri siano in grado di valutare se gli accordi e le decisioni non compromettono il corretto funzionamento del mercato interno e sono intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è opportuno che vengano fornite informazioni alle autorità competenti in merito agli accordi conclusi e alle decisioni adottate nonché al volume di produzione interessato.
- (11) Tenuto conto del grave squilibrio di mercato e dell'approssimarsi del picco stagionale di produzione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 152, paragrafo 3, lettera b), punto i) e dell'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori riconosciute, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono autorizzate a stipulare accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni di cui all'articolo 1 non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 3

L'ambito geografico della presente autorizzazione è il territorio dell'Unione.

Articolo 4

1. Non appena gli accordi o le decisioni di cui all'articolo 1 sono conclusi o adottati, le organizzazioni di produttori, le associazioni e le organizzazioni interprofessionali interessate comunicano tali accordi o decisioni all'autorità competente dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione lattiera disciplinata da tali accordi o decisioni, con indicazione dei seguenti elementi:

- a) il volume di produzione stimato oggetto dell'accordo o della decisione;

b) il periodo di applicazione previsto.

2. Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, le organizzazioni di produttori, le associazioni o le organizzazioni interprofessionali interessate comunicano il volume di produzione effettivamente coperto dagli accordi o dalle decisioni all'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. A norma del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ⁽¹⁾ gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, gli accordi e le decisioni di cui hanno avuto comunicazione ai sensi del paragrafo 1 nel corso di tale periodo;
- b) entro 30 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, gli accordi e le decisioni attuati nel corso di tale periodo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).